



COMUNE DI SENERCHIA

Provincia di Avellino

83050 - Via CASTAGNI - Tel 0827-57031 fax 0827-57015

P.IVA E C.F.: 00203910641

e-mail: info@comune.senerchia.av.it

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

L'art. 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 prescrive che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili e aree tutelati per il loro notevole valore paesaggistico, architettonico e storico-culturale, hanno l'obbligo di sottoporre al Comune, i progetti delle opere che intendono eseguire, corredati della documentazione individuata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12-12-2005, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione; in mancanza o in difetto di essa i lavori non possono essere iniziati.

L'Autorizzazione costituisce "**atto autonomo e presupposto**" rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio, come previsto dall'Art.146 comma 4 del Dlgs.42/2004, pertanto deve essere richiesta contestualmente alla presentazione delle pratiche edilizie di cui al D.P.R. 380/2001.

L'istanza di Autorizzazione Paesaggistica dovrà essere redatta secondo il Modello predisposto dall'Ente nel caso si tratti di intervento soggetto a procedura ordinaria, oppure, nel caso l'intervento riguardi opere soggette a procedura semplificata, utilizzare il Modello C "Istanza di Autorizzazione Paesaggistica Semplificata" e il Modello D "Relazione Paesaggistica Semplificata" di cui al D.P.R. N° 31/2017.

Tale modulistica è stata approvata con determina n. 270 del 01/12/2017 ed è reperibile sul sito del comune alla pagina www.comune.senerchia.av.it

All'istanza di Autorizzazione Paesaggistica dovrà essere allegata la ricevuta di versamento dei diritti segreteria ed istruttoria di cui alla Delibera di Giunta n. 37 del 21/07/2017.

La procedura per il rilascio del provvedimento finale è schematicamente la seguente:

1. PRESENTAZIONE RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Gli interventi ricadenti in aree del territorio oggetto di vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii (D.M. del 22.12.1987 - G.U. N°15 del 20.01.1988 "Collina del Drago"; Vincolo Archeologico D.M. 19.12.1985), sono soggetti al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica quale atto autonomo e

presupposto rispetto al titolo abilitativo da richiedere. La pratica, accompagnata dall'apposito MODULO scaricabile dal sito dell'Ente nella sezione "Tutela Paesaggistica", dovrà contenere tutti gli elaborati di cui al DPCM 12 dicembre 2015.

Con il recente D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 "*Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata*" vigente dal 06/04/2017, sono stati individuati gli interventi sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata e quelli esclusi. Nel nuovo regolamento sono previste una serie di semplificazioni per il rinnovo delle autorizzazioni e per le nuove procedure sia dal punto di vista documentale sia nell'iter procedurale.

Gli allegati A e B del DPR n°31/2017, individuano rispettivamente n° 31 interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica e n°42 soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata in quanto considerati di lieve entità.

Pertanto occorrerà, prima di predisporre la documentazione per l'autorizzazione paesaggistica, verificare se l'intervento rientri in tali fattispecie.

Le pratiche richiedenti autorizzazione paesaggistica in sanatoria ai fini dell'*Accertamento di compatibilità paesaggistica* possono essere richieste per le opere di cui all'art. 167 comma 4 del D.Lgs.42/2004.

2. ISTRUTTORIA DELLA PROPOSTA DA PARTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO

Ricevuta l'istanza da parte dell'interessato, l'Ente verifica se ricorrono i presupposti secondo quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 146 del D.lgs. n°42/2004 e ss.mm.ii.. Qualora detti presupposti ricorrano, l'amministrazione verifica se l'istanza stessa sia corredata della documentazione prevista dal DPCM 12 dicembre 2015, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso.

3. TRASMISSIONE DELLA PROPOSTA E DEL PARERE DELLA COMMISSIONE ALLA SOPRINTENDENZA

Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al Soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una Relazione Tecnica Illustrativa nonché con una Proposta di Provvedimento, ai sensi dell'art. 146 c.7 del Dlgs42/2004 e ss.mm.ii., e da comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.

4. PARERE DEL SOPRINTENDENTE

Il Soprintendente rende il parere limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'[articolo 140, comma 2](#) del Dlgs 42/2004 e ss.mm.ii., entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti.

Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell' [articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241](#). Il richiedente ha la possibilità, entro 10 giorni dal ricevimento del preavviso di diniego, di presentare osservazioni per il riesame dell'intervento.

Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione ha facoltà di indire una conferenza di servizi in sede della quale sarà acquisito il parere del Soprintendente.

Per le istanze di cui alla Procedura semplificata, i tempi e le modalità sono stabilite dal D.P.R.n°31/2017.

5. RILASCIO O DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE

Ottenuto il parere dalla Soprintendenza, entro venti giorni l'amministrazione provvede in conformità al rilascio dell'Autorizzazione in caso di parere favorevole, ovvero di diniego in caso di parere contrario.

Il Provvedimento finale di autorizzazione paesaggistica viene trasmesso all'interessato ed è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

Per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria ai fini dell'*Accertamento di compatibilità paesaggistica* per le opere di cui all'art. 167 comma 4 del D.Lgs.42/2004, l'Amministrazione dopo aver ricevuto il parere favorevole da parte della Soprintendenza, rilascerà l'autorizzazione previa richiesta di pagamento del danno ambientale. Nel caso in cui l'Amministrazione non si sia pronunciata rispetto a quanto previsto all'ultimo periodo del comma 8 dell'art. 146 del D.Lgs.42/2004 e ss.mm.ii., l'interessato può richiedere l'Autorizzazione in via Sostitutiva alla Regione attraverso la documentazione presente al sito <http://burc.regione.campania.it>.

L'elenco delle Autorizzazioni rilasciate è reso pubblico ed aggiornato almeno ogni trenta giorni ed è liberamente consultabile sul sito web - sezione Tutela Paesaggistica. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla Regione e alla Soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al comma 13 dell'art.146 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii..

Il Responsabile dell'Attività di Tutela Paesaggistica

Arch. Mirko Sasso